

## L'imposta straordinaria sul patrimonio nel progetto del ministro Scoccimarro

*I beni colpiti - Le esenzioni previste - Le modalità che saranno seguite nella valutazione dei cespiti - Le percentuali progressive oltre i due milioni di capitale - Contenuto e forma della dichiarazione di patrimonio - L'accertamento e la riscossione - Le aliquote di prelevamento sugli incrementi patrimoniali dal 1936 al 1946*

È stato pubblicato il testo completo del progetto di legge preparato dal ministro Scoccimarro relativo all'istituzione di un'imposta straordinaria sul patrimonio.

Questa imposta graverà sul patrimonio complessivo posseduto da ciascun contribuente al 1° gennaio 1946. L'imposta sarà progressiva e personale. Ne saranno perciò colpite tutte le persone fisiche e le fondazioni, mentre ne saranno esenti le società italiane e gli altri enti per i quali le azioni e le quote e le partecipazioni che rappresentano il loro patrimonio, verranno computate nel patrimonio dei relativi aventi diritto quali soci, associati o partecipanti. Il patrimonio colpito sarà il patrimonio familiare: i beni acquistati dalla moglie a titolo oneroso durante il matrimonio si cumuleranno con quelli del marito, ed il patrimonio degli ascendenti si cumulerà con quello da essi ceduto ai discendenti dopo il 1° gennaio 1939 sia a titolo oneroso che gratuito.

### I beni colpiti dall'imposta

L'imposta è dovuta sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato sia di cittadini italiani quanto di stranieri. I cittadini italiani, anche se residenti all'estero, dovranno pagare l'imposta anche sui loro beni esistenti all'estero quando questi rappresentino capitali esportati dopo il 1° settembre 1939.

I beni colpiti sono quelli costituiti da:

- 1) terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato e diritti reali sui medesimi;
- 2) tutti i beni delle aziende industriali, commerciali ed agricole a carattere individuale, sia nazionali che straniere, che siano situate nel territorio dello Stato;
- 3) le azioni di società italiane le obbligazioni ed ogni altro titolo di credito emesse dalle società stesse, dallo Stato, dalle Province, dai Comuni o altri enti italiani anche se dichiarati esenti da ogni imposta presente o futura, dovunque posseduti dal cittadino o dallo straniero;
- 4) crediti che fanno carico a debitori domiciliati nello Stato o che costituiscono contropartita di merci e servizi prodotti nello Stato;
- 5) capitali comunque investiti e risultanti da atti stipulati nello Stato o iscritti negli uffici ipotecari dello Stato;
- 6) buoni postali fruttiferi, depositi a risparmio ed in c-c presso aziende, casse di risparmio, postali ed ordinarie, e presso altri istituti di credito e banche che siano stati raccolti nel territorio dello Stato;
- 7) i biglietti dello Stato italiano ivi comprese le am-lire e i biglietti della Banca d'Italia;
- 8) collezioni scientifiche, biblioteche, quadri, stampe, monete, medaglie e simili che si trovino nel territorio dello Stato;
- 9) diritti d'autore, brevetti, modelli di utilità, marchi di fabbrica e simili iscritti nei pubblici registri dello Stato;
- 10) gioielli ovunque si trovino, appartenenti a cittadini italiani;
- 11) tutti gli altri beni situati nel territorio dello Stato ed i titoli che rappresentino beni reali situati nel territorio dello Stato.

Sono esenti, oltre il patrimonio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni di pubblica beneficenza e di istruzione, dei benefici ecclesiastici, degli agenti diplomatici e dei consoli stranieri, i seguenti cespiti:

### Le esenzioni

#### La valutazione dei cespiti

- 1) i capitali versati per legge a casse di previdenza, soccorsi ecc.;
  - 2) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie inferiori a lire 100.000;
  - 3) il prezzo di riscatto sulle assicurazioni sulla vita non eccedenti le L. 100.000.
- Inoltre le chiese, i cimiteri e gli immobili di proprietà della Santa Sede. I beni immobili si valutano in base

alla media del valore venale in comune commercio nei dodici mesi antecedenti quello dell'entrata in vigore del predetto decreto, tenendo conto dei valori agli stessi attribuiti in occasione di trasferimenti.

Inoltre si terrà conto del reddito netto del quale l'immobile sarebbe stato normalmente suscettibile in assenza del regime vincolistico degli affitti rustici ed urbani.

Le aziende industriali e commerciali sono valutate analiticamente per tutti i loro cespiti immobiliari e mobiliari, escluso l'avviamento; le merci sono valutate al prezzo medio di mercato nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto.

I crediti sono valutati al loro valore nominale salvo che siano inesigibili.

Il valore dell'usufrutto è valutato in base alla capitalizzazione del 5% e con riguardo alla probabilità di vita del redattario.

I titoli emessi dallo Stato in azioni e obbligazioni sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso degli ultimi sei mesi e per quelli non quotati in borsa, in base alla valutazione agli effetti dell'imposta di negoziazione per il 1946.

Tutti gli altri cespiti sono valutati in base alla media dei valori venali nel semestre anteriore al mese di pubblicazione del presente decreto.

Sono detraibili tutti i debiti certi.

Chiunque abbia dato titoli a riscuotere o in anticipazione ed abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione dei titoli stessi, ha diritto di ottenere la deduzione del debito verso il sovvenitore o prenditore a rapporto dei titoli. Il prenditore dei titoli ha l'obbligo di comprendere nella propria dichiarazione la somma impiegata in operazione di rapporto.

### Le aliquote dell'imposta

Al patrimonio netto risultante sarà aggiunta una quota del 5% per valore presunto dei mobili e gioielli, salvo che la finanza non valuti i medesimi ad un importo superiore.

Sono soggetti all'imposta i contribuenti il cui valore venale di Lire 2.000.000. Sulla parte eccedente i due milioni e fino a cinque milioni, l'aliquota sarà del 10%; fra i cinque e i dieci milioni l'11%; fra i dieci e i quindici milioni l'12%; fra i quindici e i venti milioni l'14%; fra i venti e i trenta milioni l'17%; fra i trenta e i quaranta milioni l'20 per cento; fra i quaranta e i cinquanta milioni l'23%; fra i cinquanta e i settantacinque milioni l'27%; fra i settantacinque e i cento milioni l'31%; fra i cento e i centocinquanta milioni l'35 per cento; fra i centocinquanta e i duecento milioni l'40%; fra i duecento e i trecento milioni l'45%; fra i trecento e i trecentocinquanta milioni l'50%; fra i trecentocinquanta e i quattrocento milioni l'60%; fra i quattrocento e i cinquecento milioni l'75%; eccedenti il miliardo e mezzo il 100%.

La dichiarazione che il contribuente è tenuto a fare entro la data che sarà stabilita, dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, paternità, domicilio fiscale del contribuente;
- 2) le attività patrimoniali singolarmente specificate che a nome del presente decreto concorrono a formare il patrimonio di ciascun contribuente ed il valore di ciascuna delle attività predette, determinate secondo le disposizioni del decreto stesso, con l'indicazione, se possibile della data di stipulazione e della data e ufficio di registrazione, degli atti e delle denunce di successione in forza dei quali i beni immobili denunciati pervennero al contribuente.

### Ciò che deve fare il contribuente

Quando talune delle attività intestate al contribuente siano di proprietà di terzi, il contribuente può farne designazione nella sua dichiarazione indicando gli aventi diritto, ed allegando la prova relativa.

La dichiarazione deve indicare tutti i dati catastali e le misure relative ai terreni ed ai fabbricati.

Per le imprese industriali e commerciali la dichiarazione deve indicare specificamente il macchinario, le attrezzature e i mobili e gli arredamenti

le merci, i prodotti, le scorte, i brevetti ed altri titoli di proprietà, di proprietà dell'azienda; secondo le risultanze dell'inventario al 31 dicembre 1945 che il contribuente è tenuto a formare ai fini del presente decreto.

Per i titoli nominativi pubblici e privati la dichiarazione deve contenere una distinta con la indicazione della qualità, del numero e della serie dell'ente emittente, del valore nominale e, per i titoli a reddito fisso, del tasso d'interesse.

Per i titoli al portatore il contribuente è tenuto a farne deposito a "dossier" presso uno degli istituti di credito autorizzati a ricevere tale

deposito dal Ministro del Tesoro, il quale emetterà, con proprio decreto, le norme per le operazioni da effettuarsi entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Eseguito il deposito con distinta in doppio esemplare contenente le indicazioni delle generalità e del domicilio fiscale del depositante, il contribuente deve indicare di cui sopra, l'istituto di credito presso cui il deposito è stato effettuato.

Entro il 10 di ciascun mese l'istituto di credito che ha ricevuto il deposito deve trasmettere una copia della distinta all'ufficio distrettuale del domicilio fiscale del contribuente.

I titoli non presentati al deposito nel termine stabilito saranno avocati allo Stato.

Con successivo provvedimento saranno dettate le norme per la sostituzione dei titoli depositati e per la tutela dei nuovi titoli ai depositanti.

Fino a quando la sostituzione non sia stata ultimata, i depositanti possono disporre dei titoli depositati mediante assegno-titoli al portatore, salvo al depositante di convertire in nominativi per il tramite dell'istituto depositario, i titoli suddetti nel qual caso i titoli intestati sono lasciati nel-

(continua in II pagina)

## Disciplina delle locazioni degli immobili urbani

### La proroga delle locazioni e gli sfratti

L'art. 26 del D. L. L. 12 ottobre 1945 n. 669 sblocca virtualmente le affittanze a decorrenza dalla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1946, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.

Possono pertanto aversi due possibilità: che un contratto scada cioè dopo il 31 dicembre 1946 e quindi esso ha piena validità fino a tale data; oppure che la sua scadenza sia anteriore al 31 dicembre 1946.

In quest'ultima ipotesi possono pure verificarsi due casi: che il contratto scadente prima del 31 dicembre 1946 sia di comune accordo rinnovato e quindi la sua nuova scadenza venga ad essere posteriore a tale data, ricadendo così nel primo caso dell'ipotesi precedente, oppure che esso venga, alla scadenza, regolarmente disdetto.

Quali sono le facoltà che la legge riconosce all'inquilino?

Secondo il citato art. 26, il conduttore ha diritto alla proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1946, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto stesso.

Nell'interpretazione di tale disposto di legge si sono ora delineate tre tesi.

La prima vorrebbe considerare il 31 dicembre 1946 come il termine iniziale, "a decorrere" dal quale si dovrebbe computare la proroga.

La seconda vorrebbe considerare il 31 dicembre 1946 come il termine massimo concesso dalla legge nel caso di contratti scadenti proprio a tale data e quindi non ulteriormente prorogabili se non quando il contratto prorogato non venga a scadere dopo la data stessa.

La terza tesi considera invece la data suddetta come un termine di riferimento, "dopo" del quale, e non "a decorrere" dal quale, scade la proroga concessa per legge.

Un esempio pratico chiarirà le tre tesi.

Premettiamo anzitutto che, in forza degli articoli 1574 e 1597

del codice civile, quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa si intende convenuta o rinnovata, se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio per la durata di un anno, salvi gli usi locali.

E poiché i nostri usi locali stabiliscono che la durata suddetta è determinata dal modo onde fu stabilito il pagamento della pigione, ne deriva che in mancanza di

espressa pattuizione la locazione si intende convenuta o rinnovata per un mese, per un bimestre, per un trimestre, ecc. a seconda del modo come è stato pattuito il pagamento del fitto e cioè a mese, a bimestre, a trimestre, ecc.

Supponiamo una fittanza scadente il 30 novembre 1946 e regolarmente disdetta. Il fitto è corrisposto mensilmente. Secondo la prima e la terza tesi il conduttore avrebbe diritto alla proroga fino al 31 gennaio 1947, seguendo la seconda tesi solo fino

### UNA QUESTIONE D'IMPORTANZA E DI ATTUALITÀ

In questi ultimi tempi abbiamo ricevuto da diverse parti commerciali numerosi quesiti relativi al riconoscimento dell'avviamento commerciale. Riteniamo utile ed interessante per tutti rispondere da queste colonne riportando dal "Veneto commerciale" un articolo di Giovanni Palombini che rimette alla ribalta l'interessante questione.

\*\*\*

Lo scambio dei prodotti e dei beni può considerarsi il primo atto economico che ha determinato il sorgere del vivere sociale. Questo riconoscimento pone la attività commerciale alla base della scienza economica e rafforza il principio che lo sviluppo mercantile è in rapporto diretto alla civiltà dei popoli. Dove sorge un mercato lo si intensifica; il paese, la zona, la strada, acquistano una fisionomia particolare; ivi la popolazione si addensa, allettata dalla possibilità di provvedere agevolmente alle proprie esigenze di vita.

Sorge così l'istituto giuridico della tutela dell'avviamento o della clientela commerciale che già nel diritto medioevale aveva la sua espressione nel "diritto di entratte" della legislazione fiorentina.

Successivamente, lo stesso istituto ebbe esplicito riconoscimento nella legislazione di alcuni stati italiani, poi decadde per essere ripreso in maniera accademica e teorica verso la fine del secolo scorso.

Nell'immediato dopo guerra, ossia verso il 1920-21, il problema dell'avviamento della proprietà

### Riconoscimento dell'avviamento commerciale

commerciale fu preso in esame dagli organi legislativi ed il Ministro Alessio nominò una commissione di senatori e di giuristi con l'esplicito incarico di provvedere alla preparazione di un disegno di legge. Ma anche questa volta non si raggiunsero risultati concreti e solo si ottenne che nel R.D.L. 3 aprile 1921 n. 331 relativo ai "provvedimenti per la proroga dei contratti di locazione di appartamenti e per le controversie riguardanti le locazioni dei negozi", si tenesse presente, sotto determinati aspetti il rispetto della proprietà commerciale.

L'art. 6 del predetto atto di legge stabilisce infatti che la commissione arbitrale giudica, "gli eventuali compensi da assegnarsi al conduttore dal proprietario nell'ipotesi che questi o direttamente o con diversi conduttori riesca a trar profitto dell'avviamento procurato al negozio del primo conduttore"; l'art. 9 determina che "il conduttore uscente avrà diritto a compenso di fronte al proprietario soltanto nel caso in cui questi, ovvero il nuovo conduttore, esercitino lo stesso commercio o la stessa industria".

Sono questi i primi riconoscimenti ufficiali del diritto di avviamento o di proprietà commerciale che può definirsi come il giusto compenso che spetta al conduttore di un esercizio commerciale allorché egli rilascia al proprietario o ad altro conduttore la bottega locata ed è in grado di dimostrare di aver apportato con il suo avviamento un notevole incremento al valore del locale.

al 31 dicembre 1946.

Supponiamo la stessa fittanza con il fitto corrisposto trimestralmente.

Secondo la prima tesi il conduttore avrebbe diritto alla proroga fino al 31 marzo 1947, seguendo la seconda e terza tesi la proroga andrebbe invece fino al 28 febbraio 1947.

Quale delle tre tesi è la giusta?

Non la prima, poiché il citato articolo 26 del decreto parla del termine "dopo" il 31 dicembre 1946 e non del termine "a decorrere" dal 31 dicembre 1946.

Non la seconda, essendo arbitrario considerare il 31 dicembre 1946 come limite massimo concesso dalla legge per i contratti che, prorogati o no, vengono a scadere proprio a tale data, ponendo la legge chiaramente la data "dopo" il 31 dicembre 1946.

La terza tesi è, a mio parere, quella esatta, poiché la legge ha voluto considerare la data del 31 dicembre 1946 come un punto di riferimento indicante che la prima scadenza, dopo tale data, del contratto rinnovantesi tacitamente ope legis, è la massima concessione che è stata fatta al conduttore.

In pratica, e per quanto interessa la nostra Provincia bisognerà quindi prorogare il contratto scaduto di tanti periodi di tempo, pari alla rateazione della pigione, finché si arriva alla prima scadenza.

dott. Luigi Cigaina

(continua in II pagina)

Scrittori e giuristi hanno rilevato in termini chiari quale possa essere il valore che un conduttore di bottega adibita ad uso di industria o commercio, fa acquistare ad uno stabile; ma è questo elemento di rivelazione comune che cade sotto l'attenzione di chiunque osserva l'evoluzione che una strada o un quartiere può avere per la presenza in essi di un qualsiasi emporio.

Si consideri infatti il cambiamento e l'importanza che hanno assunto talune strade per la presenza di una qualsiasi attività commerciale e si potrà rilevare il valore che ha acquistato la bottega e l'intero stabile presso cui l'esercizio commerciale è situato.

Questo importante problema, per restare nella linea storica qui si è accennata, fu poi ripreso nel 1925 ha un insigne studioso di problemi commerciali, l'on. Ercole Carboni, che presentò al Parlamento un progetto di legge accompagnata da una dotta relazione.

Il progetto non ebbe però attuazione e la Confederazione dei Commercialisti continuò ad agitare il problema che restò sempre come lontano miraggio per l'opposizione di interessi contrastanti.

Oggi noi lo riportiamo alla ribalta e ci auguriamo che abbia l'appoggio degli studiosi e degli uomini di Governo, sicché esso possa essere accolto dalla Costituyente e, nel quadro di una revisione generale giuridica ed economica, posto al suo giusto posto.

Giovanni Palombini







## L'ECONOMIA FRIULANA

GIOVEDÌ

26 SETTEMBRE 1946

NOTIZIARIO UFFICIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI UDINE

UFFICI CAMERALI  
Via Prefettura, 13 - Tel. 1-69

## Uno sguardo alla situazione economica e forestale della Carnia

Se tristi sono in generale le condizioni economiche della montagna in Italia, tristissime possono ben dirsi quelle della montagna friulana.

Innumerevoli sono i problemi legati a questa situazione che trova la sua causa principale soprattutto nella stessa natura della regione, la quale non dà e non può dare il necessario alla vita se non ad una sola parte dei suoi abitanti.

La montagna friulana è povera, in alcuni luoghi è poverissima.

Le sue uniche risorse possono così compendersi:

## AGRICOLTURA

I seminativi e colture legnose specializzate occupano una minima parte della superficie agricola. Essi sono disposti nell'immediata adiacenza degli abitati. Sono lavorati dalle donne con vanga e zappa e producono essenzialmente patate, fagioli, granturco, segale, frumento, ecc. Data l'esigua disponibilità di terreno e l'eccessivo frazionamento della proprietà la loro quantità è molto ridotta.

Si hanno poi, un po' più lontano dagli abitati, quei terreni destinati a prato e pascolo permanente.

Di solito il foraggio prodotto da questi fondi viene consumato sul posto.

Vi sono inoltre i prati di montagna, di solito oltre i mille metri, il cui foraggio viene portato a valle e consumato durante l'inverno.

Più in alto ancora si trovano le malghe.

Le foragere costituiscono adunque la parte predominante della agricoltura carnica.

La frutticoltura ha quasi ovunque un carattere prettamente familiare.

In quasi tutta la detta zona vi è la piccola proprietà, caratterizzata da un intenso frazionamento dei seminativi e dei prati falciabili.

La mano d'opera è quasi sempre fornita dagli stessi membri della famiglia imprenditrice, con largo concorso delle donne che si assoggettano a tutti i lavori dal più leggero al più pesante.

## ALPICOLOGIA

Questa è costituita dai pascoli alpini che, dislocati fra i 1000 e i 2000 metri, prendono il nome di malghe.

Il 60% delle malghe appartiene ai Comuni, le rimanenti sono di proprietà privata o consorziale.

Di norma l'alpeggio si svolge dai primi di giugno ai primi di settembre.

Esiste un regolamento di montagna per disciplinare i rapporti fra i conduttori di malghe ed i proprietari di bovini affidati all'alpeggio.

L'allevamento dei bovini in dipendenza dell'estesa coltura di foraggio costituisce la principale fonte di reddito locale.

In trascurabile numero sono invece gli equini, mentre i suini sono allevati per consumo familiare.

Lo stesso dicasi in genere per gli ovini ed i caprini.

## CASEIFICIO

Vi sono ovunque numerose lattee che, in genere, si possono considerare delle cooperative di produzione e di consumo ad un tempo, poiché i soci oltre a lavorare in comune il latte prodotto nelle loro stalle, sono anche i consumatori del burro e del formaggio ricavato; specie di quest'ultimo che ha parte preponderante nella loro alimentazione.

## SILVICOLTURA

Il bosco costituisce, dopo l'allevamento del bestiame, la maggior fonte di proventi del montanaro.

Da ricordarsi tra le specie caratteristiche il faggio e l'abete.

Se a ciò si aggiunge ancora qualche piccolo introito derivante dall'artigianato locale, si può dire di avere un quadro quasi completo delle fonti di reddito della montagna friulana.

Queste risorse del suolo sono, come si può ben comprendere, affatto insufficienti rispetto alla popolazione.

La deficienza in parola era bilanciata prima della grande guerra delle rimesse degli emigranti.

Quando anch'esse sono venute a mancare l'economia familiare e quella generale della regione è caduta in uno stato di squilibrio sempre più accentuato.

L'emigrazione temporanea, se era fonte di mali fisici e morali, portava però un non indifferente beneficio economico, dato che, in massima parte, le rimesse ed i risparmi venivano spesi per saldare i debiti incontrati dalla famiglia per vivere durante l'assenza del capo.

La cessazione o meglio la riduzione a minimi termini dell'emigrazione temporanea è pertanto una fra le cause preminenti del grosso deficit dell'economia montana.

Altre ve ne sono però: da un lato per diminuzione di redditi, dall'altro per aumentati aggravii.

Da considerarsi fra le prime la crisi dell'artigianato, il rinvio dei prodotti della montagna, la limitazione delle colture, ecc.

La crisi della piccola industria casalinga, che nella nostra montagna era una fonte di reddito sussidiario non trascurabile, è dovuta al progressivo sviluppo della grande industria, che con la concorrenza dei suoi prodotti venduti a vilissimo prezzo è giunta fino agli angoli più remoti di ogni valle.

Ma legname, bestiame, latticini sono precisamente i prodotti che sul mercato hanno subito il deprezzamento maggiore in confronto con gli altri prodotti del suolo.

Il montanaro, per vivere, deve importare cereali, olio, vino, tessuti, oggetti di metallo di ogni specie.

Il cambio egli può esportare soltanto prodotti non finiti e quindi a basso prezzo.

Anche la limitazione delle colture ha influito sulla diminuzione dei redditi. Le limitazioni all'utilizzazione dei boschi, al dissodamento del terreno, al pascolo bovino e caprino, concorrono nel restringere ancor più la superficie produttiva e quella coltivabile.

Si tratta sempre di restrizioni che, se necessarie per la collettività, dovrebbero comunque trovare un più equo corrispondente compenso.

In parte, dunque, per le cause accennate, in parte per ragioni topografiche, geologiche e climatiche, tutte le colture riescono in montagna antieconomiche, risultano cioè fortemente passive.

E tale passività, sempre spiccata, raggiunge talvolta proporzioni così elevate da far veramente risaltare sotto una luce sempre più ammarevole l'attaccamento generale del nostro montanaro alla sua pur tanto povera terra.

Le cause di così forti sbilanci sono di vario ordine.

Innanzitutto, il basso prezzo dei prodotti della montagna ed il loro scarso ammontare per le non

favorevoli condizioni climatiche.

Qui non bisogna dimenticare che la causa fondamentale del basso rendimento dei nostri terreni montani sta nell'abbassamento dei limiti altimetrici della vegetazione, che pone la montagna friulana in condizioni eccezionali rispetto alla quasi totalità delle altre regioni montane d'Italia.

Produzione, quindi, necessariamente limitatissima.

Sotto il punto di vista della vegetazione, la nostra bassa montagna equivale per tale causa alla media montagna e la nostra media montagna equivale all'alta montagna della restante cerchia alpina.

Ed ancora è da considerarsi l'alto costo dei trasporti, sia per i concimi, sia per gli strumenti di lavoro, sia per i prodotti di qualsiasi specie.

Per tutti questi motivi il reddito netto dei terreni in montagna, per qualunque coltura, non esiste quando sia tenuto conto del costo normale della mano d'opera

e delle altre spese inerenti alla coltivazione, anche senza considerare l'aggravio delle imposte e sovrime.

Qualche risorsa è possibile soltanto se il proprietario coltivatore diretto vi si accinga senza limiti di fatica e senza calcolo di tempo.

Il perdurare poi delle condizioni che hanno squilibrato il bilancio familiare, ha condotto via via al depauperamento dei singoli e della collettività. Per far fronte alle spese della vita quotidiana (sia pure ristretta al solo soddisfacimento delle più elementari e

(Continua al prossimo numero)

## Accordo commerciale con i Paesi Bassi

La Camera di Commercio di Udine comunica che il Ministero del commercio con l'estero ha diramato le seguenti norme per la applicazione dell'accordo commerciale firmato con i Paesi Bassi il 30 agosto u. s. ed in vigore dallo stesso giorno.

## 1) - Esportazione dall'Italia nei Paesi Bassi.

a) - In via temporanea ed eccezionale, le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'esportazione verso i Paesi Bassi delle merci qui appresso indicate, previste dalla tabella A) annessa all'accordo:

- Semi da orto
- Semi da fiori
- Piante vive ornamentali
- Frutta fresca
- Bacche di ginepro
- Agrumi
- Succo di agrumi
- Scorze di agrumi
- Foglie di alloro
- Piante e parti di piante medicinali
- Vini e vermouth
- Fluorina
- Zolfo
- Baritina
- Marmo
- Pietre da costruzione (granito, travertino, ecc.)
- Corallo semilavorato e lavorato
- Pietra pomice
- Legno per apparecchi di T. S. F. (legno compensato in tavole e predisposto per costruire mobili per apparecchi T. S. F.)
- Prodotti tannici (sommacco in foglie o molito, estratti tannici)
- Spugne
- Celluloide greggio
- Articoli di celluloide
- Prodotti farmaceutici
- Permanganato di potassio
- Urea
- Crine vegetale
- Tessuti di fibre artificiali, puri e misti
- Tessuti di fibre artificiali, greggi e imbianchiti adatti per essere stampati
- Calze e calzini
- Feltri per cappelli da uomo
- Cappelli di feltro da uomo
- Guanti di pelle
- Bottoni di corozo ed altri
- Prodotti dell'artigianato (lavori di vetro e di cristallo; lavori di marmo ed alabastrino; lavori di madreperla, di tartaruga, di avorio e di ambra; lavori artistici in legno; lavori in paglia, trucco e simili; ceramiche; marocchinerie; merletti e ricami, ecc.)
- Vetri per occhiali, occhiali, montature e pezzi staccati di essi
- Accessori per odontoiatria: denti artificiali, spazzolini per denti
- Strumenti chirurgici e odontoiatrici
- Strumenti ottici, di precisione e di misura
- Articoli di gomma e similgomma, per uso tecnico e medico
- Articoli di cuoio per uso tecnico
- Tubi di ghisa, ferro e acciaio senza saldatura
- Raccordi di ghisa, ferro e acciaio
- Porcellane e materiali isolanti per installazioni elettriche
- Carta per stampe artistiche
- Carta da sigarette in rotoli e bobine
- Carta da sigarette in cartine e tubetti
- Cellophane
- Coloranti artificiali
- Lavori di vetro per uso tecnico
- Calene e pezzi di ricambio per biciclette
- Pezzi di ricambio per automobili
- Cuscini e sfere
- Pezzi di ricambio per trattori agricoli
- Motori elettrici
- Macchine per la lavorazione dei metalli
- Macchine per la lavorazione delle pietre e del granito

Macchine per la fabbricazione del sapone

Compressori per ossigeno e azoto

Macchine per l'industria del cuoio

Pressi e macchine per l'industria edilizia

Macchine per l'industria grafica

Macchine per articoli di confezione e macchine tessili

Motori diesel

Apparecchi per l'applicazione dell'elettricità

Macchine altre non nominate

Macchine da scrivere, macchine calcolatrici, registratori di cassa ed altre macchine per ufficio

Macchine da cucire

Strumenti musicali e loro parti

Libri, giornali, pubblicazioni periodiche, edizioni musicali

Per quel che riguarda i prodotti non compresi nella tabella A) di cui sopra, le dogane sono parimenti autorizzate, in via eccezionale, a consentire direttamente l'esportazione verso i Paesi Bassi, a valore sul contingente, le altre merci dei seguenti prodotti:

Frutta, legumi e ortaggi nell'aceto, in salamoia e nello spirito, eccetto le olive

Pipe

Talco

Benicite

Grafite

Sarà opportuno che gli esportatori nazionali, prima di dar corso alla spedizione della merce, si accertino nel loro interesse, gli acquirenti olandesi abbiano ottenuto dalle competenti Autorità del loro Paese i relativi permessi o licenze di importazione che siano eventualmente richiesti.

b) - Per le merci qui sotto elencate, anch'esse comprese nella tabella A) annessa all'accordo commerciale Italo-Olandese, l'esportazione potrà essere effettuata soltanto verso presentazione alla dogana di apposita licenza rilasciata dal Ministero delle Finanze, Direzione generale delle dogane, su determinazione del Ministero del commercio con l'estero:

Frutta secca (mandorle, nocchie, noci, pistacchi, pinoli)

Oli essenziali di agrumi

Amianto

Pelli di agnello conciate

Prodotti chimici diversi, fra cui: sublimato, acido borico e bórico, metafenilendiamina, acido tartarico, ecc.

Ossido di piombo

Seta tratta greggia

Canapa

Fili di crespò e «frisoline»

Tessuti di lana e misti di lana

Tessuti di cotone

Lastre di vetro

Prodotti Philips:

- macchine e utensili
- tubi emittenti, condotte di ricezione, condensatori supporti

Automobili

Altre merci.

Le relative domande di esportazione, redatte in conformità alle norme generali, saranno indirizzate al Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale servizi importazioni ed esportazioni, per il tramite della Camera di commercio, tenendo presenti le norme di cui al punto 4.

c) - L'esportazione verso i Paesi Bassi di qualsiasi merce, di origine e provenienza nazionale è in ogni caso subordinata all'osservanza delle norme valutarie all'uopo emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

## 2) - Importazioni dai Paesi Bassi in Italia

a) - In via temporanea ed ecce-

zionale, le dogane sono autorizzate a consentire direttamente la importazione delle seguenti merci di origine e provenienza dai Paesi Bassi, previste dalla tabella B) annessa all'accordo:

Pesci di mare, freschi o congelati

Arringhe salate

Semi di lino da semina

Olio di noccioli

Cera raffinata

Ghisa

Fili di molibdeno, tungsteno, zirconio

Sabbie per vetreria e metallurgia

Bonzolo, toluolo, xilolo

Oli essenziali ed essenze

Biossido di manganese

Naftalina raffinata

Antracene greggio

Antracene raffinato

Prindina

Alcoli grassi

Semi di carvi

Carbone attivo

Libri, giornali, pubblicazioni periodiche ed edizioni musicali

Fecola di patate

Semi da fiori

Semi di barbabietole da zucchero

Semi da orto

Piante vive

Budella salate

Stracci.

b) - Per le merci qui sotto elencate, anche esse comprese nella tabella B) annessa all'accordo commerciale italo-olandese, l'importazione potrà essere effettuata soltanto verso presentazione alla dogana di apposita licenza rilasciata dal Ministero delle Finanze, Direzione generale delle dogane, su determinazione del Ministero del commercio con l'estero:

Tori e torelli

Vacche e giovenche

Ovini da allevamento

Piselli secchi da semina

Piselli secchi spaccati

Piselli secchi verdi

Patate da semina

Lino stigliato

Prodotti chimici diversi fra cui:

- Acido ossalico
- Cloruro di metile
- Gelatina per fotografia
- Acido lattico
- Gianuro di potassio e di sodio
- Prodotti diazoici e azoici
- Oli greggi di catrame
- Solfato di chinina e altri sali della china

Prodotti farmaceutici, compresa l'insulina

Colori secchi e lacche

Inchiostri da stampa

Diamanti industriali e altri

Derivati della fecola di patate

Bulbi da fiori

Lampade a incandescenza

Prodotti Philips, specificati nell'allegato riportato appresso

Bottoni fantasia

Altre merci.

Le relative domande di importazione, redatte in conformità alle norme generali, saranno indirizzate al Ministero del commercio con l'estero per il tramite della Camera di commercio tenendo presenti le norme di cui al punto 4.

c) - L'importazione di qualsiasi merce di origine e provenienza olandese è soggetta in ogni caso all'osservanza delle norme valutarie all'uopo emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

## 3) - Compensazioni private.

Ai termini dell'accordo in oggetto, non sono più ammesse le compensazioni private fra l'Italia e i Paesi Bassi.

## 4) - Norme per la presentazione delle domande di esportazione e di importazione.

Allatto della presentazione della prima domanda di importazione o di esportazione, l'interessato dovrà accompagnare la domanda stessa con un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio competente, da cui risulti:

a) la qualità di abilitato importatore od esportatore;

b) la mole di lavoro di importazione e di esportazione da lui svolta distintamente per merci e per paesi. Circa il periodo da considerarsi al riguardo, i dati possono limitarsi agli anni 1937-38;

c) la sua organizzazione e la sua attrezzatura attuale, tecnica e finanziaria;

d) quando si tratti di industria o di agricoltore, i dati tecnico-economici relativi all'attività che l'istante esercita in tale veste;

e) ogni altra indicazione ritenuta utile al riguardo.

Sono ammesse a presentare domanda anche le ditte di nuova o recente costituzione. Per tali ditte il certificato della competente Camera di Commercio deve indicare quale sia l'attuale organizzazione ed attrezzatura tecnica e finanziaria ed esprimere parere sulla idoneità a svolgere, con la necessaria serietà, operazioni di commercio con l'estero.

Per gli istanti obbligati ad iscrizione nel registro delle ditte o in albi speciali, la Camera di Commercio dovrà indicare i relativi numeri di iscrizione.

Le domande di importazione e di esportazione da e verso i Paesi Bassi dovranno pervenire al Ministero del commercio con l'estero entro il 30 settembre 1946.

## 5) - Controllo.

Qualora dalle rilevazioni statistiche fosse dato di presumere un eccesso inammissibile nell'utilizzo dei contingenti, il Ministero del commercio con l'estero provvederà a sospendere in tutto o in parte le facoltà consentite alle dogane.

In genere il Ministero farà seguire da Ispettori della propria e da altre Amministrazioni tutto quanto ha riferimento all'applicazione della presente circolare.

Allegato alla tabella B).

Distinta dei prodotti Philips ammessi all'importazione in Italia.

Macchine per la fabbricazione di apparecchi e pezzi di ricambio «Philips Philishave»

Dinamo a mano

Apparecchi di illuminazione

Apparecchi di irradiazione

Raddrizzatori e valvole di resistenza

Articoli per industrie

Voltimetri ed amperometri

Valvole per T. S. F. esclusi i tipi fabbricati in Italia

Macchine per la fabbricazione degli accessori di valvole per T. S. F.

Apparecchi di misura

Lampade a incandescenza

Tubi a scarica luminosa e accessori

Parti staccate per la fabbricazione di lampade a incandescenza

Amplificatori

Apparecchi cinematografici

Valvole trasmettenti, esclusi i tipi fabbricati in Italia

Macchine per la fabbricazione di parti di ricambio per valvole trasmettenti

Apparecchi Röntgen

Diamanti

Pubblicazioni tecniche e scientifiche

Campioni e materiale di propaganda

Parti staccate per ricambio

STUDIO DEL COMMERCIALISTA  
DOTT. RAG. LUIGI CIGAINA  
UDINE - Via Vittorio Veneto 9 - Tel. 16-57

Funzioni amministrative, contabili, finanziarie ed economiche - Assistenza legale, sindacale tributaria - Società - Lezioni di materie tecniche



# CAMERA DI COMMERCIO

## PROTESTI CAMBIARI

*gli del Friuli, per dare un saggio della propria capacità di ripresa*

*Mostra internazionale permanente*

Aventi diritto	Misure mensili		
	Per ciascun figlio Ordinari di carov.	Per la moglie Ordinari di car.	Per ciascun genit. Ordinari di carov.
Operai	104	234	65 234
Impiegati	156	234	182 234

esprime un caldo voto di plauso  
i componenti della Commissione in-

Per la moglie		Per ciascun genit.	
Ordinari di car.		Ordinari di carov.	
130	234	65	234
182	234	104	234

costituiscono il miglior auspi-  
per la strada che ci rimane zio  
percorrere. da

---

zio per la strada che ci rimane da percorrere.

A conclusione delle considerazioni che precedono, e che ci danno la certezza di un milione

L' Artigiano vuole essere la

questo mercato avrà quest'anno  
una eccezionale importanza.

ra Cavalli fanno prev  
questo mercato avrà c

*Assortimento Tessuti*

---

Via VITTORIO VENETO N. 17  
Telefono 11 - Int. 7

PRODUZIONE GRANULATI e SCAGLIE di MARMO  
LAVORAZIONE ACCURATA  
FRANCESCHINI & ULDONI (Chivasso) - Tel. 011/24.11.24 - ULDONI

**FRANCESCHINIS & VIDONI - (Chiavris) Viale Vat, 3 - UDINE**